



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 luglio 2013 (03.07)
(OR. en)**

11677/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0215 (NLE)**

PECHE 287

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	1° luglio 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 464 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 464 final



Bruxelles, 27.6.2013
COM(2013) 464 final

2013/0215 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Sulla base dell'autorizzazione conferitale dal Consiglio, la Commissione europea ha avviato negoziati con la Repubblica gabonese per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese. In seguito a tali negoziati, un progetto di nuovo protocollo è stato siglato dai negoziatori il 24 aprile 2013. Il nuovo protocollo copre un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata all'articolo 14 — ossia la data della firma del nuovo protocollo.

L'obiettivo principale del protocollo di accordo è offrire alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque della Repubblica gabonese nel rispetto dei migliori pareri scientifici disponibili e delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione ex post realizzata da esperti esterni.

L'obiettivo generale è rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese ai fini dell'istituzione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Gabon, nell'interesse di entrambe le Parti.

Nello specifico, il protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti:

27 tonniere congelatrici con reti a circuizione

8 tonniere con lenze e canne.

Occorre definire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti il presente regolamento.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Le Parti interessate sono state consultate nell'ambito della valutazione del protocollo 2007-2013. Gli esperti degli Stati membri sono inoltre stati consultati in occasione di riunioni tecniche. Le consultazioni hanno evidenziato l'utilità di mantenere un protocollo di pesca con la Repubblica gabonese.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione del Consiglio che adotta l'applicazione provvisoria del protocollo nonché alla decisione del Consiglio recante conclusione del protocollo stesso.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 450/2007¹ il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea.
- (2) Il 7 novembre 2006 il Consiglio ha adottato la decisione n. 788/2006/CE concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo del Gabon per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011².
- (3) L'Unione ha negoziato con la Repubblica gabonese un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato che conferisce alle navi unionali possibilità di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione della Repubblica gabonese in materia di pesca. In seguito a tali negoziati, il 24 aprile 2013 è stato siglato un progetto di nuovo protocollo.
- (4) Il [...] il Consiglio ha adottato la decisione n. 2013/.../UE [*si prega di completare*] relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.
- (5) È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.
- (6) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie³, se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello

¹ GU L 109 del 26.4.2007, pag. 1.

² GU L 319 del 18.11.2006, pag. 15.

³ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.

- (7) Al fine di garantire la ripresa delle attività di pesca delle navi dell'Unione, l'articolo 14 del nuovo protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via provvisoria da ciascuna delle Parti a decorrere dalla data della sua firma. È dunque opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla data della firma del nuovo protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca a norma del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti ("il protocollo") sono così distribuite tra gli Stati membri:

a) tonniere congelatrici con reti a circuizione

Francia 12 unità

Spagna 15 unità

b) tonniere con lenze e canne

Spagna 7 unità

Francia 1 unità.

Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese.

Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell'accordo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono esaurite.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*